

-1617/16

CONTRIBUTO UNIFICATO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore SALVAGO - Presidente

Dott. M. Cristina GIANCOLA - Consigliere

Dott. Pietro CAMPANILE - Cons. Rel.

Dott. M. Giovanna SAMBITO - Consigliere

Dott. Guido MERCOLINO - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

(omissis)

in proprio, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma,
piazza Cavour. .c.f.: (omissis) -

ricorrente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

Rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma,

Patrocinio a spese
dello Stato.
Legittimazione.

Cron. 1617

Rep. 17

Reg.G.21318/2008

Ud. 13.10.2015

1619

2015

via dei Portoghesi, n. 12

controricorrente

avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine, depositata in data 7 maggio 2008, n. 201/08 Rcc.; udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 13 ottobre 2015 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Lucio Capasso, che ha concluso per la cassazione dell'ordinanza impugnata per mancata evocazione del Ministero della Giustizia.

Ritenuto in fatto e in diritto

Il signor (omissis) presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'instaurazione di un procedimento in tema di alimenti ex art. 446 cod. civ., istanza che veniva accolta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Udine. Conclusosi con esito negativo il giudizio, la domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore, avv. (omissis), che aveva assistito la parte ammessa al patrocinio nel suddetto procedimento, veniva rigettata dal Tribunale di Udine con decreto in data 10 dicembre 2007, previa revoca dell'ammissione della parte al patrocinio a



spese dello Stato per la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere.

Proposta avverso detto decreto opposizione da parte dell'Avv. (omissis) , ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, il Presidente Tribunale di Udine, con ordinanza in data 7 maggio 2008, l'ha rigettata.

Per la cassazione di tale ordinanza l'avv. (omissis) ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 23 luglio 2008, sulla base di un motivo, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 86, 122, 131 e 136, dolendosi del diniego della liquidazione delle spese al difensore;

L'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

Rileva preliminarmente il Collegio, che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui parte necessaria nei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dal D.P.R. n. 115 del 2202, art. 170, deve



reputarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento stesso.

Va quindi rilevato che il procedimento di opposizione ex art. 170, D.P.R. cit. presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini del giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti, deve considerarsi anche l'erario, da identificarsi nel Ministero della la Giustizia in quanto titolare del rapporto di debito (Cass., S.U., n. 8516/2012).

È stato, infatti, chiarito che i compensi dei difensori e dei soggetti patrocinati a spese dello Stato non gravano necessariamente sulle parti del giudizio presupposto, ma tendono ad incidere sullo Stato, genericamente qualificato "erario" dal D.P.R. n. 115 del 2002, che può non essere parte del giudizio presupposto e riveste, comunque, ruolo di parte necessaria nel procedimento di opposizione alla liquidazione degli onorari spettanti ai difensori dei soggetti gratuitamente patrocinati,



in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo.

Nella specie, pertanto, in conformità ad un recente arresto in fattispecie analoga (Cass., 30 maggio 2014, n. 12232), il provvedimento impugnato, in quanto emesso in assenza di contraddittorio con una delle parti necessarie (Ministero della Giustizia), va cassato e va dichiarata la nullità del giudizio di merito per violazione del contraddittorio nei confronti della parte stessa.

Va quindi disposto il rinvio della causa al Tribunale di Udine in diversa composizione, che disporrà la notificazione dell'atto di opposizione in questione anche al Ministero della Giustizia.

P. Q. M.

La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Udine, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 ottobre 2015.

Il Consigliere est.

Il Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
28 GEN 2016
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO
[Handwritten signature]

